

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. XVIII  
n. 51

## **RISOLUZIONE DELLA 9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Agricoltura e produzione agroalimentare)**

*(Estensore SCOMA)*

*approvata nella seduta del 12 febbraio 2014*

SULLA

**PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E  
CONSIGLIO SULLA CLONAZIONE DI ANIMALI DELLE SPECIE  
BOVINA, SUINA, OVINA, CAPRINA ED EQUINA ALLEVATI E  
FATTI RIPRODURRE A FINI AGRICOLI (COM (2013) 892 definitivo)**

E SULLA

**PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO RELATIVA AL-  
L'IMMISSIONE SUL MERCATO DI PRODOTTI ALIMENTARI  
OTTENUTI DA CLONI ANIMALI (COM (2013) 893 definitivo)**

*ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento*

---

**Comunicata alla Presidenza il 17 febbraio 2014**

---

## **INDICE**

Testo della risoluzione .....	<i>Pag.</i>	3
Parere della 14 <sup>a</sup> Commissione .....	»	6

La Commissione,

esaminate congiuntamente, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla clonazione di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina allevati e fatti riprodurre a fini agricoli e la proposta di direttiva del Consiglio relativa all'immissione sul mercato di prodotti alimentari ottenuti da cloni animali;

preso atto delle osservazioni espresse dalla 14<sup>a</sup> Commissione in data 5 febbraio 2014;

premesso che:

le proposte di direttiva riguardanti rispettivamente la clonazione di animali allevati e fatti riprodurre a fini agricoli e l'immissione sul mercato di prodotti alimentari ottenuti da cloni animali prendono le mosse dal parere contrario in materia di clonazione reso dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) nel 2008 e aggiornato e confermato da tre dichiarazioni del 2009, 2010 e 2012;

gli Stati membri hanno confermato che nell'Unione europea gli animali non vengono attualmente clonati a scopi agricoli o di produzione alimentare. I settori economici interessati (agricoltura, allevamento e industria alimentare) hanno dichiarato di non avere, al momento, alcun interesse a produrre alimenti ottenuti da cloni animali;

ricordato che:

Argentina, Australia, Brasile, Canada e Stati Uniti hanno invece confermato la clonazione di animali sul proprio territorio ma non sono stati in grado di indicare la portata di tali pratiche;

ai sensi della proposta di direttiva sui prodotti alimentari ottenuti da cloni animali, articolo 3, comma 2, per i prodotti alimentari di origine animale importati da Paesi terzi in cui i prodotti alimentari ottenuti da cloni possono essere legalmente immessi sul mercato o esportati, gli Stati membri provvedono affinché essi vengano immessi sul mercato dell'Unione unicamente in base alle condizioni specifiche di importazione adottate a norma degli articoli 48 e 49 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, con ciò garantendo che nessun prodotto alimentare ottenuto da cloni animali sia esportato nell'Unione europea da questi Paesi terzi;

ritenuto che:

il principio di sussidiarietà è rispettato da entrambe le proposte di direttiva, giustificate dall'esigenza di evitare che misure isolate adottate dai singoli Stati membri conducano a distorsioni dei mercati agricoli interessati e di assicurare condizioni analoghe in tutto il territorio dell'Unione;

apprezzato che:

in base a tale quadro complessivo, la proposta di direttiva sulla clonazione di animali prevede che gli Stati membri vietino a titolo provvisorio la clonazione di animali e l'immissione sul mercato di cloni animali e di cloni embrionali;

la proposta di direttiva sui prodotti alimentari ottenuti da cloni animali prevede anch'essa un divieto provvisorio all'immissione sul mercato dei suddetti prodotti;

tenuto conto che:

entro cinque anni dalla data di trasposizione delle direttive, gli Stati membri riferiranno alla Commissione sull'esperienza acquisita nell'applicazione delle stesse, e la Commissione presenterà una relazione in merito, tenendo conto in particolare delle relazioni presentate dagli Stati membri, dei progressi scientifici e tecnici, riguardanti in particolare aspetti della clonazione attinenti al benessere degli animali e dell'evoluzione della situazione internazionale, nonché tenendo conto dei cambiamenti nella percezione che i consumatori hanno della clonazione in relazione al benessere degli animali;

ricordato infine che:

l'articolo 2 della proposta di direttiva COM(2013)892 definisce come animali «allevati e fatti riprodurre a fini agricoli» quelli allevati e fatti riprodurre per ricavarne prodotti alimentari, lana, pelli, pellicce o per altri fini agricoli, escludendo espressamente gli animali allevati e fatti riprodurre esclusivamente per altri scopi quali la ricerca, la produzione di medicinali e dispositivi medici, la conservazione di razze rare o di specie minacciate di estinzione, gli eventi sportivi e culturali;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

non appare sufficientemente motivata la mancata considerazione nell'ambito dei divieti provvisori del materiale riproduttivo proveniente da cloni, escluso dall'ambito di regolazione della proposta di direttiva COM(2013)892 al fine di «preservare la competitività degli agricoltori dell'Unione»;

occorre chiarire le motivazioni dell'esclusione dall'ambito di applicazione della citata proposta di direttiva degli animali allevati e fatti riprodurre per eventi sportivi e culturali. Infatti, ove il riferimento riguardasse i cavalli utilizzati per le corse o per l'equitazione, il consentire tecniche di clonazione farebbe venire a mancare la selezione delle razze, compromettendo i profili di interesse agricolo alla materia. Inoltre, si eliminerebbe

l'interesse dello scommettitore, qualora a una gara partecipassero animali geneticamente identici. Se con il termine «eventi culturali» si intendesse, poi, fare riferimento agli animali da compagnia, varrebbero eguali considerazioni, poiché come per gli equidi il ricorso alla clonazione condurrebbe a escludere l'esercizio di un'attività zootecnica, in favore di una mera attività commerciale.

**PARERE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(*Estensore:* TARQUINIO)

Roma, 5 febbraio 2014

La Commissione,

rilevato che le proposte, insieme al COM(2013) 894, costituiscono un pacchetto normativo inteso a garantire la sicurezza alimentare, tutelare la salute pubblica e garantire il funzionamento del mercato interno dei prodotti alimentari, promuovendo, al contempo, l'innovazione per il settore alimentare e vietando in via provvisoria la commercializzazione di prodotti alimentari ottenuti da cloni e il ricorso a tecniche di clonazione a fini agricoli e di commercializzazione di cloni vivi;

considerato che la clonazione nella produzione alimentare è una tecnica nuova e che quindi i prodotti alimentari ottenuti da cloni rientrerebbero nell'ambito applicativo della proposta di regolamento sui nuovi prodotti alimentari (COM(2013) 894), che prevede una procedura di autorizzazione all'immissione in commercio basata su una valutazione dei rischi in materia di sicurezza alimentare;

considerato tuttavia che un'ampia maggioranza dei cittadini dell'Unione ha espresso una posizione generalmente negativa nei confronti dell'uso delle tecniche di clonazione per la produzione di animali a fini agricoli e che i livelli di preoccupazione più alti sono segnalati in Grecia (76 per cento), Italia e Lussemburgo (75 per cento), e che pertanto le due proposte in titolo vietano la clonazione di animali e l'immissione in commercio di prodotti alimentari ottenuti da cloni animali;

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la proposta di direttiva sulla clonazione di animali a fini agricoli ha quale base giuridica l'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativo alla fissazione delle disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura, anche con riferimento ad uno sviluppo razionale della produzione agricola (articolo 39). La proposta tiene conto dell'articolo 13 del TFUE che, per la politica agricola, impone la considerazione del benessere degli animali;

la proposta di direttiva sull'immissione nel mercato di prodotti alimentari ottenuti da cloni animali ha quale base giuridica l'articolo 352 del TFUE, sulle cosiddette competenze implicite dell'Unione. In assenza di differenze tra le norme nazionali tali da compromettere il funzionamento del mercato interno, non è utilizzato invece l'articolo 114 del Trattato (sul ravvicinamento delle disposizioni sul mercato interno);

il principio di sussidiarietà è rispettato da entrambe le proposte di direttiva, giustificate dall'esigenza di evitare che misure isolate adottate dai singoli Stati membri conducano a distorsioni dei mercati agricoli interessati e di assicurare condizioni analoghe in tutto il territorio dell'Unione;

per quanto attiene al principio di proporzionalità, le proposte di direttiva appaiono congrue in quanto il ricorso alle tecniche di clonazione appare, allo stato attuale, di utilità assai limitata e la sospensione delle tecniche di clonazione e dell'immissione dei relativi prodotti sui mercati assicura un equilibrio ragionevole tra il benessere degli animali, le preoccupazioni dei cittadini e gli interessi degli agricoltori, degli allevatori, delle industrie di settore e delle altre parti interessate.

Nel merito, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato problemi di benessere degli animali legati alla salute delle madri surrogate (in cui vengono impiantati i cloni) e dei cloni stessi. Le genitrici surrogate soffrono in particolare di disfunzioni della placenta, che contribuiscono ad accrescere il tasso degli aborti. Questo, insieme ad altri fattori, è la ragione della scarsa efficienza della tecnica (6-15 per cento per i bovini e 6 per cento per i suini) e della necessità di impiantare gli embrioni clonati in diverse madri surrogate per poter ottenere un clone. Oltre a ciò, anomalie nei cloni e dimensioni insolitamente grandi dei feti provocano parti difficili e decessi alla nascita: l'elevato tasso di mortalità è una caratteristica della tecnica di clonazione.

Appare pertanto più che giustificato il divieto provvisorio di clonazione di animali e dell'immissione sul mercato (tramite importazione) di cloni animali e di cloni embrionali imposto dall'articolo 3 della proposta di direttiva COM(2013) 892. Allo stesso modo, appare più che giustificato il divieto di immissione sul mercato di prodotti alimentari ottenuti da cloni animali di cui all'articolo 3 della proposta di direttiva COM(2013) 893, insieme con il regime speciale per l'importazione dei prodotti alimentari di origine animale da Paesi terzi in cui i prodotti alimentari ottenuti da cloni possono essere immessi legalmente sul mercato.

Non appare, al contrario, sufficientemente motivata la mancata considerazione, nell'ambito dei divieti provvisori, del materiale riproduttivo proveniente da cloni, escluso dall'ambito di regolazione della proposta n. 892, al fine di «preservare la competitività degli agricoltori dell'Unione». Appare corretta, invece, l'esclusione dai divieti della clonazione effettuata a fini di ricerca, per la conservazione di razze rare o di specie minacciate di estinzione e per la produzione di medicinali e dispositivi medici.

Si approva infine la necessità che, entro cinque anni dalla data di trasposizione delle direttive, gli Stati membri riferiscano alla Commissione sull'esperienza acquisita nell'applicazione delle stesse, e la Commissione presenti una relazione in merito, tenendo conto in particolare delle relazioni presentate dagli Stati membri, dei progressi scientifici e tecnici, riguardanti in particolare aspetti della clonazione attinenti al benessere degli animali e dell'evoluzione della situazione internazionale, nonché tenendo conto dei cambiamenti nella percezione che i consumatori hanno della clonazione in relazione al benessere degli animali.

Al riguardo, nelle citate relazioni si dovrebbe altresì tenere conto delle considerazioni etiche dei consumatori e della loro attitudine a consumare o meno prodotti alimentari ottenuti da cloni animali. Con sufficiente anticipo rispetto alla scadenza del periodo quinquennale, si invita pertanto a richiedere un nuovo sondaggio dell'Eurobarometro che stimi se la percezione dei consumatori abbia subito modifiche in relazione all'accettabilità sociale delle tecniche di clonazione, anche in considerazione dei possibili miglioramenti di tali tecniche nel tempo.